

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2966 Anno 2019

Presidente: CORRENTI VINCENZO

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA

Data pubblicazione: 31/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 25924-2014 proposto da:

Antonelli Paul, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Gracchi 209, presso lo studio dell'avvocato Dario De Blasiis, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Carucci Giulio;

- intimato -

avverso la sentenza n. 374/2013 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

lette le conclusioni scritte depositate dal P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Carmelo Sgroi che ha chiesto l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso con rimessione

OR
1747/18

8

del giudizio al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3 cod. proc. civ. .

rilevato che:

-il presente giudizio trae origine dalla domanda di usucapione proposta da Giulio Carucci nei confronti Paul Antonelli e parzialmente accolta in primo grado nella contumacia del convenuto;

-proposto appello l'Antonelli deduceva la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata mediante consegna di copia dell'atto al P.M., in difetto di idonee indagini che avrebbero consentito l'accertamento della sua residenza e nel merito il difetto dei presupposti sostanziali del possesso prolungato;

-la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza impugnata respingendo, in particolare, l'eccezione di nullità della notifica;

- ravvisava nella ricerca svolta dall'attore presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Norcia, ove erano situati i beni immobili oggetto della domanda, l'adempimento idoneo ad integrare le indagini richieste dall'art. 143 cod. proc. civ. per poter notificare mediante deposito di copia dell'atto al P.M.;

-la cassazione della sentenza d'appello depositata il 24 settembre 2013 è domandata dall'Antonelli con ricorso notificato il 6 novembre 2014 ed articolato sulla base di un due motivi;

-non ha svolto attività difensiva parte intimata;

considerato che:

-con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per omessa notificazione al convenuto dell'atto di citazione del giudizio di primo grado nelle forme previste dall'art. 142 comma 2 cod. proc. civ.

anziché in quelle dell'art. 143 cod. proc. civ. d per essere cittadino americano e, quindi, persona cui avrebbe dovuto applicarsi la previsione dell'art. 142 comma 1 cod. proc. civ. salva l'applicazione delle convenzioni internazionali alle quali la legge italiana riconosce priorità assoluta ai sensi dell'articolo 142 comma 2 cod. proc. civ. ;

-con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 cod. proc.civ. , la nullità della sentenza e del procedimento per omessa notificazione al convenuto dell'atto di citazione del giudizio di primo grado nelle forme previste dall'art. 143 cod. proc. civ., ove ritenuto applicabile, per inosservanza delle regole poste alla base della procedura per la dichiarazione di irreperibilità;

-i due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano entrambi la notifica dell'atto di citazione e vanno accolti per quanto di seguito precisato;

-come infatti rilevato anche dal P.M., trattandosi di notificazione dell'atto di citazione a cittadino americano, nato a Detroit ed ivi residente dalla nascita, le modalità da seguire si rinvencono nell'art. 142 cod. proc. civ. concernente la "notificazione a persona non residente, né dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica" e non nell'art. 143 cod. proc. civ. poiché non si tratta di "notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ";

-ciò in quanto dalla stessa documentazione in possesso dell'attore e concernente l'immobile oggetto della pretesa usucapione, emerge l'indicazione quale proprietario di un soggetto con codice fiscale (NTNPLA45T08Z404M) recante la sigla Z404M in cui l'estremo (codice "Z") indica la provenienza estera dello stesso e l'ulteriore specificazione "404" individua il paese (Stati Uniti per il codice numerico finale "404");



-in presenza di tali informazioni circa l'origine estera della persona destinataria della notifica deve ritenersi rientrare nella ordinaria diligenza, esigibile da parte del notificante quale espressione di lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con l'informazione disponibile e che avrebbe dovuto essere svolta presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per la verifica della nuova residenza(cfr. Cass. Sez. Un. 6737/2002; id. 28695/2013);

-viceversa non appare idonea ad assolvere al *minimun* di diligenza esigibile nel caso di specie, la ricerca effettuata dal notificante presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva con il destinatario straniero, così privato della effettiva possibilità di conoscere l'atto di citazione;

- va, pertanto, accolta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice, Tribunale di Spoleto in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 383 comma 3 cod. proc. civ. che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette al Tribunale di Spoleto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 aprile 2018.

Il Presidente

Vincenzo Correnti



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERJ

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 31 GEN. 2019